



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA

L'anno 2015, il giorno 10 del mese di aprile 2016, in Napoli, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici - Via Porta di Massa, 1 - Napoli, si è proceduto alla stipula del presente atto

TRA

Il Dipartimento di Studi Umanistici, rappresentato dal Direttore prof. Edoardo Massimilla, a tanto autorizzato con delibera n. X del Consiglio di Dipartimento del x/x/x, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, in Via Porta di Massa, 1 – Napoli

E

L'Accademia di Belle Arti di Napoli, con sede in Napoli, in Via Bellini 36 - Napoli Partita I.V.A. n° 05589291219, www.accademianapoli.it d'ora in poi denominata Accademia, rappresentata dal Direttore, Prof. Giuseppe Gaeta, nato a Napoli il 3/12/1963

PREMESSO CHE

1. In data 23.6.2015 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Accademia di Belle Arti a firma del Rettore prof. Gaetano Manfredi e del direttore prof. Giuseppe Gaeta
2. I partner hanno un comune interesse a collaborare fra loro per la condivisione e diffusione di studi, ricerche e buone pratiche e per avviare percorsi formativi congiunti finalizzati alla formazione di figure professionali interdisciplinari.
3. Il Dipartimento di Studi Umanistici è interessato alla ricerca, allo studio e all'intervento nell'area artistico-culturale e che possiede al suo interno le competenze e le strutture necessarie a svolgere tali attività;
4. L'Accademia di Belle Arti è interessata:



- alla realizzazione di attività di alta formazione nel settore delle arti visive e delle discipline dello spettacolo nell'ambito delle attività istituzionali e possiede al suo interno le competenze e le strutture necessarie a svolgere tali attività;
- alla realizzazione di programmi congiunti di ricerca negli ambiti di reciproco interesse;
- alla promozione degli scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e dell'attività didattica ad essa connessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (oggetto del contratto)

I partner si impegnano a dare esecuzione, alle condizioni qui di seguito specificate, per collaborare all'implementazione di iniziative congiunte finalizzate alla realizzazione di obiettivi diretti all'ideazione, creazione ed attuazione di progetti comuni e allo sviluppo di infrastrutture multidisciplinari per la didattica e la creatività. La convenzione prevede anche la concertazione nell'allestimento di mostre, concerti ed eventi culturali.

Art. 2 - (programma delle attività)

Obiettivi della collaborazione sono:

1. collaborazione scientifica;
2. ideazione e realizzazione di progetti congiunti di ricerca, pubblicazioni e saggi, incontri scientifici ed eventi culturali, attività di comunicazione culturale
3. attività formative.

Art. 3 - (durata e luogo di esecuzione)



Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro il 30/04/2017 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, che potrà essere rinnovato con l'accordo tacito (o previo accordo tra le parti), salvo che una delle parti non dia disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R.

Le attività oggetto del presente contratto si svolgeranno presso le sedi delle due parti, di volta in volta individuate in relazione alle esigenze della ricerca.

Art. 4 (responsabilità scientifica)

I Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

- per il Dipartimento di Studi Umanistici Francesca Marone
- per l'Accademia di Belle Arti Maria Cristina Antonini

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata per iscritto nel più breve tempo possibile alla controparte ed essere espressamente accettata dalla medesima nella medesima forma.

Art. 5 (relazioni)(o altri eventuali prodotti della ricerca)

I Partner, a firma dei rispettivi Responsabili scientifici, invieranno alle Parti:

- eventuali rapporti specifici sui risultati di ogni parte della ricerca che costituisca un complesso rilevante;
- una relazione finale, entro dieci giorni dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, sugli studi e lavori effettuati, con indicazione dei risultati ottenuti.

I rapporti e le relazioni sopra indicate dovranno essere compilati secondo le modalità al riguardo concordate e controfirmati dai responsabili scientifici in segno di approvazione dei suoi contenuti.

Art. 6 – (oneri finanziari)

La collaborazione delle Parti allo svolgimento delle attività come indicate all'art. 2 è gratuita, fermo restando che i partner si impegnano ad individuare fondi specificamente destinati a finanziare le persone coinvolte nelle attività del progetto.



Per quanto concerne gli specifici progetti che verranno stilati nell'ambito del presente accordo, con l'approvazione dei responsabili scientifici, il relativo piano finanziario verrà approvato dai responsabili scientifici e dai capi progetti delle due istituzioni.

Art. 7 - (responsabilità e sicurezza)

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso. Vicendevolmente verrà assicurata la costante osservanza dei regolamenti di sicurezza e controllo in vigore nei locali/laboratori in cui, tempo per tempo, verranno eseguite le attività di ricerca/intervento in argomento.

Fermi i disposti inderogabili di legge, ciascuna delle Parti solleva l'altra da responsabilità per qualsivoglia evento dannoso che possa derivare al proprio personale o ai beni, propri o del personale medesimo, durante l'eventuale permanenza di quest'ultimo presso i locali/laboratori della controparte.

Art. 8 – (consulenze esterne)

Le Parti potranno avvalersi di consulenze esterne per l'esecuzione delle attività previste dal contratto.

Art. 9 – (divulgazione dei risultati)

La divulgazione dei risultati è evento auspicato della collaborazione, fermo restando che tutte le partecipazioni a convegni e le pubblicazioni dovranno essere realizzate nel rispetto della privacy ed in ogni caso il protocollo di collaborazione dovrà essere sempre menzionato.

Art. 10 – (recesso)

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 120 giorni.



Art. 11 – (foro competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Napoli.

Art. 12 – (oneri fiscali)

Il presente atto, esente da bollo ai sensi della Tabella Allegato B (punto 16) del D.P.R. 642/72, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 13 – (invenzioni e brevetti)

Fermo restando il diritto morale di autore e di inventore tutelato dalle vigenti leggi, qualora le ricerche portino ad invenzione di prodotti e/o processi suscettibili di essere coperti da brevetto, le Parti convengono, oggi per allora, che sarà oggetto di apposita scrittura privata, fra le stesse, la regolamentazione dei diritti brevettuali nascenti dall'invenzione intervenuta e delle spese relative alla protezione brevettuale.

Art. 14 – (modifiche)

Qualsiasi modifica al presente contratto, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività di ricerca/intervento, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.

Il presente accordo consta di n. 14 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli, li

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI**

Prof. Edoardo Massimilla

**IL Direttore dell'Accademia di Belle arti di
Napoli**

Prof. Giuseppe Gaeta



dipartimento studi umanistici